



# AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 23 dicembre 2016  
Prot. n. 139/16/I.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 116/E – Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta – Invio telematico dei corrispettivi – Art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 127 del 2015 (Consulenza giuridica).

Rendiamo noto che l’Agenzia delle Entrate (AdE) con la Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 (v. allegato) ha finalmente chiarito che sono escluse dagli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 127 del 2015, le biglietterie automatiche per il trasporto, per la sosta nonché le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse.

Come è noto, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, è stato emanato il D.lgs. n. 127 del 2015 recante norme in materia di *“Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”* nel quale, all’articolo 2, comma 1, si prevedeva che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto”*. Nello stesso articolo 2 (comma 2), - come modificato dal D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 2016 - si stabiliva che, dal 1° aprile 2017, la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al citato comma 1 era obbligatoria *“per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”*.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni richiamate, l’AdE ha ritenuto opportuno chiarire che, in linea generale, per *“distributore automatico”* si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro: uno o più sistemi di pagamento, un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli; un erogatore di beni e/o servizi.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori dotati di: una o più “*periferiche di pagamento*”; un “*sistema master*” (ovvero di un sistema elettronico dotato di CPU e memoria in grado di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli; un erogatore di prodotti o servizi; una “*porta di comunicazione*” per trasferire i dati ad un dispositivo atto a trasmetterli al sistema dell'AdE. Pertanto, dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “*distributori automatici*” dotati delle suddette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Per gli altri, che utilizzano distributori non dotati, alla data del 1° aprile 2017, delle citate caratteristiche gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In aggiunta la Risoluzione 116/E specifica:

- che sono escluse dall'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 tutte quelle ipotesi in cui: non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto; si è in presenza di un apparecchio distributore non eroga beni/servizi, ma fornisce solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene per i pedaggi autostradali);
- “*non possono rientrare nell'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null'altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (cfr. gli articoli 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991 e 1, comma 1, del D.M. 30 giugno 1992), risultando del tutto illogico duplicare una stessa attività (ossia la certificazione del corrispettivo reso per il servizio, prima con l'emissione del biglietto e, poi, con l'invio telematico degli stessi dati)*”.

In riferimento a quest'ultimo punto è opportuno ricordare, che nel caso dei biglietti di trasporto e/o di sosta veicolare, anche la disciplina fiscale delle apparecchiature è peculiare. Il D.M. 30 giugno 1992, specifica all'art. 2, “*le apparecchiature atte alla emissione o che consentono la riutilizzazione dei titoli di viaggio [...] devono registrare le operazioni eseguite su un giornale di fondo costituito da un apposito supporto cartaceo predisposto da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni*” e che - art. 4 - il citato supporto cartaceo, oltre la espressa dizione “*giornale di fondo*”, deve contenere una propria numerazione, nonché i dati identificativi della tipografia e gli estremi della autorizzazione alla stampa. Inoltre il D.M. del 30 luglio 2009 ha equiparato la gestione dei dati fiscali memorizzati dalle macchine emittitrici dei titoli di trasporto a quella dei titoli di parcheggio.



Per quanto sopra - reca la risoluzione in oggetto - *“risultano escluse dagli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e quelle per la sosta (regolamentata - parcheggi nelle c.d. “strisce blu” - e non regolamentata), come pure le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse - cfr., ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass, i quali, in base alla citata L. n. 413 del 1991 e al D.M. 30 giugno 1992 sono a tutti gli effetti titoli di viaggio (si veda, ad esempio, l’articolo 2, comma 1, del medesimo D.M. secondo cui «È, altresì, biglietto di trasporto ai sensi del presente decreto il titolo di viaggio costituito da un supporto con banda magnetica o con microprocessore, anche interattivo, suscettibile di riprogrammazione per ulteriori utilizzi»”*.

Distinti saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.